

COMUNE DI VIBO VALENTIA (Prov. VV)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2025 - 2027** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2025 - 2027** è, allo stato, quello stabilito ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 267/2000: **31 dicembre 2024**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- per quanto riguarda le entrate tributarie, far sì che il Concessionario So.Ge.T. S.p. A. proceda celermente al recupero dei crediti non riscossi con azioni dirette all'individuazione dei contribuenti e delle aree di evasione, nonché l'emissione di ruoli per la riscossione coattiva; richiedere al Concessionario, altresì, proposte di nuove azioni di recupero con stime e tempi di riscossione sulla base dell'esperienza acquisita e di raffronti comparativi con altri enti simili, indicando i rispettivi mezzi e/o dotazioni necessari allo scopo, con i relativi costi;
- valorizzazione dei beni patrimoniali disponibili indicando le ipotesi di intervento, entrate possibili, e/o soluzioni alternative;

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2025 – 2027** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n). In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2025	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tit.	Tip.	Cat.	Numero	Descrizione
1	101	08	1010	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI
1	101	61	1610	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODI PREGRESSI
1	101	61	1620	TARES - TARI
3	100	02	4112	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
3	100	03	4700	FITTI REALI FABBRICATI
3	100	03	4711	FITTO LOCALI PALAZZO GAGLIARDI
3	100	03	4900	FITTI BOX MERCATI
3	100	03	5512	CANONI PER ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
3	100	03	5513	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.
3	100	03	1202	CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice e rapporto ponderato.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2025)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2025	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
1010 RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	1.400.000,00	93,31 %	1.306.340,00	100,00 %	1.306.340,00	1.306.340,00	0,00	93,31 %
1014 IMU/TASI LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1015 TARI-LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1200 IMPOSTA COMUNALE SULLA PROPRIETA'	0,00	66,15 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1202 CANONE UNICO PATRIMONIALE	500.000,00	33,23 %	166.150,00	100,00 %	166.150,00	166.150,00	0,00	33,23 %
1610 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODI PREGRESSI	2.800.000,00	77,24 %	2.162.720,00	100,00 %	2.162.720,00	2.162.720,00	0,00	77,24 %
1620 TARES - TARI	7.063.343,00	43,58 %	3.078.204,88	100,00 %	3.078.204,88	3.078.204,88	0,00	43,58 %
3902 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG.COM.LI, ORD. ETC. DERIVANTI DA RUOLI.	0,00	92,56 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4112 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	4.541.733,73	52,23 %	2.372.147,53	100,00 %	2.372.147,53	2.372.147,53	0,00	52,23 %
4700 FITTI REALI FABBRICATI	17.004,61	49,85 %	8.476,80	100,00 %	8.476,80	8.476,80	0,00	49,85 %
4711 FITTO LOCALI PALAZZO GAGLIARDI	24.500,75	24,75 %	6.063,94	100,00 %	6.063,94	6.063,94	0,00	24,75 %
4900 FITTI BOX MERCATI	0,00	81,65 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5512 CANONI PER ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	29.515,04	74,04 %	21.852,94	100,00 %	21.852,94	21.852,94	0,00	74,04 %
5513 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.	4.500,00	75,00 %	3.375,00	100,00 %	3.375,00	3.375,00	0,00	75,00 %
Totale	16.380.597,13		9.125.331,09		9.125.331,09	9.125.331,09	0,00	55,71 %

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2026)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2026	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
1010 RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	1.400.000,00	93,31 %	1.306.340,00	100,00 %	1.306.340,00	1.306.340,00	0,00	93,31 %
1014 IMU/TASI LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1015 TARI-LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1200 IMPOSTA COMUNALE SULLA PROPRIETA'	0,00	66,15 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1202 CANONE UNICO PATRIMONIALE	500.000,00	33,23 %	166.150,00	100,00 %	166.150,00	166.150,00	0,00	33,23 %
1610 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODI PREGRESSI	2.800.000,00	77,24 %	2.162.720,00	100,00 %	2.162.720,00	2.162.720,00	0,00	77,24 %
1620 TARES - TARI	7.063.343,00	43,58 %	3.078.204,88	100,00 %	3.078.204,88	3.078.204,88	0,00	43,58 %
3902 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG.COM.LI, ORD. ETC. DERIVANTI DA RUOLI.	0,00	92,56 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4112 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	4.541.733,73	52,23 %	2.372.147,53	100,00 %	2.372.147,53	2.372.147,53	0,00	52,23 %
4700 FITTI REALI FABBRICATI	17.004,61	49,85 %	8.476,80	100,00 %	8.476,80	8.476,80	0,00	49,85 %
4711 FITTO LOCALI PALAZZO GAGLIARDI	24.500,75	24,75 %	6.063,94	100,00 %	6.063,94	6.063,94	0,00	24,75 %
4900 FITTI BOX MERCATI	12.000,00	81,65 %	9.798,00	100,00 %	9.798,00	9.798,00	0,00	81,65 %
5512 CANONI PER ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	29.515,04	74,04 %	21.852,94	100,00 %	21.852,94	21.852,94	0,00	74,04 %
5513 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.	4.500,00	75,00 %	3.375,00	100,00 %	3.375,00	3.375,00	0,00	75,00 %
Totale	16.392.597,13		9.135.129,09		9.135.129,09	9.135.129,09	0,00	52,22 %

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2027)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2027	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
1010 RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	1.400.000,00	93,31 %	1.306.340,00	100,00 %	1.306.340,00	1.306.340,00	0,00	93,31 %
1014 IMU/TASI LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1015 TARI-LOTTA AD EVASIONE	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1200 IMPOSTA COMUNALE SULLA PROPRIETA'	0,00	66,15 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1202 CANONE UNICO PATRIMONIALE	500.000,00	33,23 %	166.150,00	100,00 %	166.150,00	166.150,00	0,00	33,23 %
1610 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODI PREGRESSI	2.800.000,00	77,24 %	2.162.720,00	100,00 %	2.162.720,00	2.162.720,00	0,00	77,24 %
1620 TARES - TARI	7.063.343,00	43,58 %	3.078.204,88	100,00 %	3.078.204,88	3.078.204,88	0,00	43,58 %
3902 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG.COM.LI, ORD. ETC. DERIVANTI DA RUOLI.	0,00	92,56 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4112 PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	4.541.733,73	52,23 %	2.372.147,53	100,00 %	2.372.147,53	2.372.147,53	0,00	52,23 %
4700 FITTI REALI FABBRICATI	17.004,61	49,85 %	8.476,80	100,00 %	8.476,80	8.476,80	0,00	49,85 %
4711 FITTO LOCALI PALAZZO GAGLIARDI	24.500,75	24,75 %	6.063,94	100,00 %	6.063,94	6.063,94	0,00	24,75 %
4900 FITTI BOX MERCATI	12.000,00	81,65 %	9.798,00	100,00 %	9.798,00	9.798,00	0,00	81,65 %
5512 CANONI PER ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	29.515,04	74,04 %	21.852,94	100,00 %	21.852,94	21.852,94	0,00	74,04 %
5513 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.	4.500,00	75,00 %	3.375,00	100,00 %	3.375,00	3.375,00	0,00	75,00 %
Totale	16.392.597,13		9.135.129,09		9.135.129,09	9.135.129,09	0,00	52,87 %

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente € 130.000,00 per il 2025, € 172.345,56 per il 2026 e per € 215.358,81 il 2027.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 303.373,96 (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente non potendo ad oggi prevedere se tutte le condizioni previste dalla norma sopra richiamata si verificheranno, a titolo prudenziale, ha iscritto in bilancio un Fondo di garanzia debiti commerciali pari ad € 130.000,00;

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali per l'anno 2025 pari ad € 20.000,00, in quanto in tale fase non è possibile conoscere le future cause che andranno ad instaurarsi nei successivi anni; tuttavia si fa presente che l'Ente detiene un fondo contenzioso e passività potenziali a consuntivo 2023 congruo.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 03/05/2024.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a € - 26.229.449,66, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 non *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, ad eccezione della quota di rimborso dell'anticipazione di liquidità, così come previsto dalla normativa vigente.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*

b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

c) *per il finanziamento di spese di investimento;*

- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024 (c)	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-) (2) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Fondo anticipazioni liquidità							
	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	4.363.837,14	-180.613,59	0,00	0,00	4.183.223,55	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		4.363.837,14	-180.613,59	0,00	0,00	4.183.223,55	0,00
Fondo contenzioso							
	FONDO CONTENZIOSO	8.564.488,03	-942.085,94	0,00	0,00	7.622.402,09	0,00
	FONDO CONTENZIOSO OSL	8.784.265,31	0,00	0,00	0,00	8.784.265,31	0,00
Totale Fondo contenzioso		17.348.753,34	-942.085,94	0,00	0,00	16.406.667,40	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
3685	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ	52.175.042,58	0,00	9.825.082,68	0,00	62.000.125,26	0,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		52.175.042,58	0,00	9.825.082,68	0,00	62.000.125,26	0,00
Altri accantonamenti (4)							
1034	fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco.	22.981,09	-22.981,09	6.093,91	0,00	6.093,91	0,00
	SOMME TRASFERITE DALL'OSL PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI NON TRANSATTI DI CUI ALL'ELENCO 2.9BIS) DEL PIANO DI ESTINZIONE. E=3037	4.302.198,25	-1650.000,00	0,00	0,00	2.652.198,25	0,00
	SOMME TRASFERITE DALL'OSL PER IL PAGAMENTO DEI GIUDIZI PENDENTI DI CUI ALL'ELENCO 2.12) DEL PIANO DI ESTINZIONE. E=3037	586.590,95	0,00	0,00	0,00	586.590,95	0,00
	SOMME TRASFERITE DALL'OSL SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE. E=3037	79.181,31	0,00	0,00	0,00	79.181,31	0,00
	FONDO ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	180.613,59	0,00	0,00	0,00	180.613,59	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' OSL	17.673.592,62	0,00	0,00	0,00	17.673.592,62	0,00
	FONDO PASSIVITA' OSL	181.561,60	0,00	0,00	0,00	181.561,60	0,00
3692	FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	1.117.547,27	0,00	165.695,99	0,00	1.283.243,26	0,00
Totale Altri accantonamenti (4)		24.144.266,68	-1.672.981,09	171.789,90	0,00	22.643.075,49	0,00
Totale		98.031.899,74	-2.795.680,62	9.996.872,58	0,00	105.233.091,70	0,00

Il principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al § 9.11.71 dispone:

“L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede “La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.”

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nella seguente tabella:

ANALISI DEL DISAVANZO	DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2023	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2027
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 1.086.042,40	€ 85.263,91	€ 85.263,91	€ 85.263,91	€ 85.263,91
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL ⁽⁷⁾					
disavanzo per FCDE semplificato	€ 815.952,72	€ 67.996,06	€ 67.996,06	€ 67.996,06	€ 67.996,06
Disavanzo da PRFP 2019, controdeduzioni corte dei conti anno 2020 e chiusura dissesto oggetto di ripiano ai sensi dell'art. 268 TUEL	€ 27.870.120,74	1.816.919,56	1.816.919,56	1.816.919,56	1.816.919,56
Totale	€ 29.772.115,86	€ 1.970.179,53	€ 1.970.179,53	€ 1.970.179,53	€ 1.970.179,53

Il ripiano del disavanzo di amministrazione risulta coerente con il Patto con il Governo sottoscritto in data 17/01/2023 e con il Decreto del Ministero dell’Interno, prot. n. 0190570 del 19/12/2023, ai sensi dell’art. 268, c.2 del TUEL

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo pluriennale vincolato è stato già aggiornato al riaccertamento dei residui al 31/12/2023.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV, collegato al piano delle opere pubbliche 2025/2027, non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno in cui le relative somme saranno accertate.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un solo intervento finanziato attraverso l'accensione di un mutuo;

Si precisa, che come evince dall'allegato al Bilancio "prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti locali", l'Ente rispetta i limiti di indebitamento.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Il Comune di Vibo Valentia ha predisposto il Piano OO.PP. e i relativi cronoprogrammi.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 25/09/2017 ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle società partecipate, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

Con deliberazione del C.C. n. 79 del 28/12/2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – tusp- ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute, dando atto che l'Ente non possiede società partecipate.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

In riferimento agli equilibri di Bilancio (v. allegato bilancio di previsione "equilibri Enti Locali"), il Bilancio 2025/2027, rispetta gli equilibri economico finanziari, sia di parte corrente che di parte capitale, per tutte e tre le annualità di riferimento.

Il Comune di Vibo Valentia, avendo sottoscritto l'accordo con il Governo, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, e alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. 0190570 del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 268, c.2 del TUEL, ha avviato un percorso di riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo in un arco temporale fino all'anno 2038;

In base all'accordo suddetto, e al Decreto del Ministero dell' Interno il riequilibrio strutturale avviene attraverso l'attuazione delle seguenti misure tra quelle previste dal comma 572 dell'articolo 1 della legge 234 del 2021:

- a) incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF all'1,2 per cento, con soglia di esenzione per redditi imponibili ai fini Irpef non superiore ai 7.000 euro;
- b) valorizzazione delle entrate patrimoniali attraverso la sottoscrizione di accordo con società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e successive procedure di alienazione di beni immobili;
- c) incremento della riscossione delle proprie entrate con un miglioramento degli incassi di competenza e in conto residui;
- d) riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- e) ulteriori misure scelte in piena autonomia dall'ente:
- f) riduzione dei fitti passivi;
- g) riduzione dei costi della politica

Con l'accordo medesimo tra le misure di risanamento era prevista a decorrere dall'anno 2025 la riduzione delle locazioni passive, tuttavia, tale misura non potrà verificarsi a causa del mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di questo comune, così come meglio specificato da dettagliata relazione del Settore lavori pubblici, in cui si evidenzia che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato cagionato da una "sorpresa archeologica" verificatasi in uno degli edifici oggetto di ristrutturazione straordinaria. L'intervento della Soprintendenza ai beni storici e culturali con relativa sospensione dei lavori non ha consentito il pieno rispetto del cronoprogramma con uno slittamento della chiusura dei lavori alla data del 31/12/2026;

A seguito di tale imprevisto, a decorrere dall'anno 2025, l'Ente non sarà nelle condizioni di applicare la misura della riduzione delle locazioni passive, e pertanto, si rende necessario una richiesta di rimodulazione del patto salva città, ex art. 43 del D.L.51/2022, conv. in L. 91/2022;

Considerato che il Comune di Vibo Valentia ha già avanzato al Ministero dell'Interno, al MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formale richiesta di rimodulazione del patto salva città, con nota prot. n.

58788/2024, a seguito di incontro tenutosi a Roma, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo testualmente recita: *"Ferme restando le scelte strutturali ed organizzative finalizzate al riequilibrio strutturale dell'ente, il Comune di Vibo Valentia può, previa deliberazione del Consiglio comunale, proporre una diversa rimodulazione delle misure da adottare e aggiornare, di conseguenza, il cronoprogramma"*;

Dato atto che dal Portale del federalismo fiscale il gettito massimo atteso, dall'addizionale irpef, per l'anno 2025 e successivi risulta essere pari ad € 5.120.037,00, pertanto, superiore rispetto alla stima inserita nel cronoprogramma di cui al patto salva città;

Considerato che in via del tutto prudenziale, si ritiene opportuno prevedere un gettito atteso dall'addizionale irpef, accertato per competenza, pari ad € 4.800.000,00, e che tale maggior gettito verrà considerato come una maggior misura a copertura del disavanzo, in sostituzione della riduzione dei fitti passivi, insieme ad un'ulteriore diminuzione delle spese correnti;

Considerato che alla luce di quanto detto, si propone, una rimodulazione delle misure di risanamento al fine di conseguire gli equilibri di bilancio e il rispetto del recupero del disavanzo e del riequilibrio pluriennale;

Dato atto che tale utilizzo di maggior risorse (nuovi mezzi di copertura in sostituzione di altri in questo caso dei fitti), trova giustificazione, in quanto la modifica, integrazione o sostituzione, delle misure di risanamento originariamente individuate, deve considerarsi fisiologica in una procedura che si articola in un arco temporale di medio – lungo termine (ex Sez. Lazio deliberazione n. 15/2024, Sez. Calabria deliberazioni n. 49/2024, 51/2024 e 55/2024).

Il Dirigente del Servizio Finanziario

D.ssa Claudia Santoro